

## **Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**

### **DOMANDE PIU' RICORRENTI**

**A CURA DI  
MASSIMO MASTROMARTINO**

**1. Nel 2008 ho sostenuto una spesa pari a € 30.000. Nel 2008 l'imposta è di € 3.000, devo detrarmi il 55% di 20.000 (16.500) in 3 quote annuali?**

*1. Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 01.01.2008, il contribuente può scegliere di suddividere la detrazione in un numero di quote di pari importo da 3 a 10. Nel caso in questione, poiché le imposte sono pari a € 3.000, si consiglia di suddividere la detrazione in almeno 6 (o più) quote in modo da poter portare in detrazione tutto il 55% delle spese sostenute*

**2. Se ho sostenuto una spesa pari a € 200.000 per la sostituzione di caldaia o l'installazione di pannelli solari posso detrarmi l'intero 55% (110.000)?**

*2. No. La norma prevede che la detrazione massima per le caldaie è di € 30.000, mentre per i pannelli solari è di € 60.000, quindi potrò operare la detrazione sempre entro i limiti della detrazione massima per ciascuno dei due interventi.*

**3. Sono un inquilino con regolare contratto di affitto? Posso beneficiare della detrazione?**

*3. Si. Lo prevede espressamente la norma. Lo stesso si può dire anche per i comodatari, gli usufruttuari, e gli utilizzatori di beni in leasing.*

**4. Sono soggetto non residente proprietario di un edificio in Italia. Posso beneficiare dell'agevolazione?**

*4. Si. La norma non fa alcuna distinzione in tal senso.*

**5. Sono soggetto nudo proprietario. Posso beneficiare dell'agevolazione?**

*5. Si. La norma dispone che possono beneficiare dell'agevolazione le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.*

**6. Sono soggetto convivente. Posso beneficiare dell'agevolazione?**

*6. Si, a condizione che l'immobile sia quello in cui la coppia vive, e non un immobile utilizzato dall'altro convivente come bene strumentale per l'esercizio della sua attività. Sul punto la circolare 34/E del 4.4.2008 ha chiarito che la convivenza deve avere carattere di stabilità (non*

*deve essere episodica) e deve sussistere fin dal momento di inizio dei lavori.*

**7. Sono soggetto comodatario. Posso beneficiare dell'agevolazione non avendo registrato il contratto?**

*7. In passato, con riferimento alla detrazione del 36%, l'Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari n. 57/E/1998 e n. 121/E/1998 chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo di registrazione (tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti), per la compilazione del modello dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario, devono essere indicati gli estremi dell'atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Si ritiene che gli stessi principi sopra espressi vadano essere estesi anche alla detrazione del 55%. Si è dell'avviso, pertanto, che se il contratto di comodato non è viene registrato, il medesimo non possa costituire titolo idoneo per permettere al comodatario di operare la detrazione in parola.*

**8. In quante quote devo suddividere la detrazione per i lavori sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2009?**

*8. Il decreto n. 185/2008 ha chiarito che a decorrere per le spese sostenute a decorrere dal 01.01.2009, il contribuente è obbligato a detrarre il 55% in 5 quote annuali di pari importo*

**9. Al fine di poter usufruire della detrazione del 55% relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di caldaie a condensazione e pannelli solari per la produzione di acqua calda), è necessario inviare preventivamente la domanda al centro operativo di Pescara o all'ENEA?**

*9. Il Ministero dello Sviluppo ha chiarito che non è necessario inviare alcuna domanda preventiva per poter beneficiare di tale agevolazione.*

**10. Al fine di poter usufruire della detrazione del 55% relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di caldaie a condensazione e pannelli solari per la produzione di acqua calda), è necessario inviare una domanda preventiva all'Agenzia delle entrate?**

*10. Con Provvedimento del Diretto dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato chiarito che la comunicazione da inviare all'Ufficio riguarda solo quei contribuenti i cui lavori sono iniziati in un periodo di imposta e terminati in quello successivo.*

**11. La comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, introdotta con il decreto legge n. 185/2008 può essere effettuata in forma cartacea?**

*11. Il Provvedimento del Diretto dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 che ha approvato il modello per adempiere a tale obbligo ha chiarito che la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica.*

**12. Nel caso di un contribuente che ha effettuato degli interventi agevolabili iniziati nel 2009, proseguiti nel 2010 e si conclusi nel 2011, con sostenimento delle relative spese nei citati tre anni, La comunicazione da inviare all'Agenzia dovrà essere effettuata per tutti e tre gli anni?**

*12. Sentita in via informale l'Amministrazione finanziaria sul tema è stato precisato che la domanda relativamente ai costi sostenuti nel 2011, non deve essere inviata in quanto i dati vengono reperiti dall'Ufficio tramite la comunicazione da presentare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.*

**13. Per i contribuenti i cui lavori terminano nell'anno successivo a quello in cui sono iniziati,**

**la comunicazione da inviare all'Agenzia sostituisce quella da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori?**

*13. La comunicazione in commento non è alternativa a quella da presentare all'Enea che continua a dover essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.*

**14. Cosa occorre inviare all'ENEA?**

*14. All'Enea è obbligatorio inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati.*

**15. Quali sono i soggetti obbligati ad inviare all'Enea la documentazione a termine dei lavori? Quando va inviata tale documentazione?**

*15. L'invio della documentazione che attesta l'avvenuto sostenimento delle spese agevolate è obbligatoria per tutti i soggetti siano essi persone fisiche, società di persone e società di capitali. Il termine entro cui deve avvenire tale adempimento è di 90 giorni dalla fine dei lavori.*

**16. Nel 2008 sono state sostenute delle spese per interventi di riqualificazione energetica che non sono terminati ma che proseguono nel 2009. Come deve essere attribuita la detrazione?**

*16. Con il D.M. 7 aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiarito che nel caso in cui i lavori del 2009 siano una mera prosecuzione di quelli iniziati nel 2008, ai fini del computo della detrazione si tiene conto anche delle detrazioni fruiti negli anni precedenti.*

**17. Entro quale termine i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% per le spese sostenute dal 2009 devono inviare all'Agenzia delle entrate l'istanza introdotta dall'articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008?**

*17. La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta in cui i lavori sono iniziati (ovvero nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni, dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese per lavori ancora non terminati).*

**18. La documentazione da inviare all'enea può essere spedita per posta? Quale è l'indirizzo a cui deve essere spedita la raccomandata semplice contenente la documentazione attestante il sostenimento di spese di riqualificazione energetica?**

*18. A partire dalle spese sostenute nel 2008, l'invio della documentazione all'enea può avvenire solo per via telematica al sito [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) disponibile dal 30 aprile 2008. Solamente nei casi in cui il termine dei lavori sia antecedente a tale data, la spedizione può essere effettuata mediante raccomandata semplice all'indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile. Via Anguillarese n. 301. 00123, Santa Margherita di Galeria (Roma). Sulla busta si deve indicare come riferimento "FINANZIARIA 2007 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA".*

**19. Per l'installazione di pannelli solari o caldaie a condensazione e per la sostituzione di infissi è necessario munirsi dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio?**

*19. A partire dal 2008, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi non è più necessario che il contribuente acquisisca la certificazione/qualificazione energetica dell'edificio. Tale semplificazione, a decorrere dal 2009 è stata estesa anche agli interventi di cui al comma 347 della legge n. 296/2006 (sostituzione delle caldaie).*

**20. In caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, quali documenti devo richiedere?**

20. La documentazione da acquisire e tenere a disposizione per eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle entrate è chiaramente indicata sul decreto all'articolo 8. Nel caso specifico la documentazione è:

1. certificato di garanzia di pannelli solari e bollitori della durata di almeno 5 anni;
2. gli accessori e i componenti elettrici devono essere garantiti per almeno 2 anni;
3. i pannelli solari devono avere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI12975, UNI EN 12976, EN 12975 e EN 12976 rilasciata dal laboratorio accreditato;
4. l'installazione dell'impianto deve essere stata effettuata in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

**21. Quali sono le caratteristiche dell'impianto di climatizzazione che occorre installare?**

21. La documentazione da acquisire e tenere a disposizione per eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle entrate è chiaramente indicata sul decreto all'articolo 9.

In particolare occorre che:

- a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a  $93 + 2 \log P_n$ , Dove  $\log P_n$  e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di  $P_n$  maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- c) che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

**22. Nella ristrutturazione di una casa, è possibile usufruire della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?**

22. Si non c'è contrasto tra i due benefici. E' ovvio che non sono cumulabili per lo stesso intervento.

**23. E' obbligatorio commissionare al tecnico la documentazione prevista dal decreto. La parcella rientra tra le spese detraibili?**

23. Si, sempre nei limiti della percentuale prevista (es. per riqualificazione energetica il 55%)

**24. Quali sono i soggetti abilitati a firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di certificazione energetica previsto dal decreto? E' sufficiente la laurea in ingegneria?**

24. L'asseverazione di un intervento e l'attestato di certificazione energetica previsto dal decreto devono essere redatte da un tecnico abilitato. Il legislatore a proposito ha chiarito che per tecnico abilitato si intende una persona abilitata alla progettazione di edifici e di impianti iscritto all'Ordine o al Collegio professionale (ingegnere, architetto, geometra o perito, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari). Un semplice laureato in ingegneria, quindi, non potrà ricoprire tale incarico se non è in possesso dei requisiti sopra citati. Si sottolinea che sono abilitati alla costruzione di edifici, e quindi si ritiene che possano essere inclusi tra i tecnici abilitati, anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.

**25. In una famiglia la moglie è proprietaria dell'appartamento. Si decide di cambiare la**

**caldaia e di installare pannelli solari. Nel caso in cui le spese venissero sostenute dal marito che non è proprietario dell'appartamento, potrebbe beneficiare della detrazione posto che la moglie non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?**

*25. Sì, infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute.*

**26. E' incentivata l'installazione dei pannelli solari. Tale agevolazione spetta soltanto per gli edifici esistenti?**

*26. Sì. Nonostante il comma 1 dell'articolo 2 consenta la detrazione limitatamente agli edifici esistenti, il comma 346 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e il comma 4 dell'articolo 1 del decreto non fanno distinzione tra edifici nuovi ed edifici esistenti. Si ritiene che sulla base della ratio della norma, finalizzata al recupero del patrimonio edilizio, e a seguito dell'emanazione della Risoluzione n. 244 dell'11 settembre 2007, che tale agevolazione sia indirizzata soltanto agli edifici esistenti.*

**27. I pannelli solari che non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'articolo 8, comma 1 del decreto, ma UNI EN 12976, possono ugualmente usufruire degli incentivi?**

*27. Con il decreto interministeriale del 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello Sviluppo economico hanno definitivamente chiarito che sono agevolabili tutte le spese sostenute per l'installazione di pannelli solari che presentano la certificazione UNI EN 12975, UNI EN 12976, EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro della Ue o della Svizzera.*

**28. Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione a cui fa esplicito riferimento il comma 5 dell'articolo 1 del decreto attuativo?**

*28. Si presume che, conformemente al comma 344 della finanziaria per il 2007, tutti gli interventi che comportano una riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica di cui all'allegato C del decreto attuativo possono beneficiare della detrazione del 55%. Naturalmente occorre applicare le disposizioni previste dal decreto attuativo relative al comma 344 e non al comma 347 della finanziaria 2007.*

**29. Al fine di asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione, cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica?**

*29. Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano tale requisito.*

**30. La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'Enea è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?**

*30. La Risoluzione dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2007 n. 244 ha chiarito che i 90 giorni per l'invio della documentazione all'ENEA decorrono dal giorno del collaudo.*

**31. Condomini: Nel caso di interventi volti ad aumentare l'efficienza energetica, a seconda della tipologia di impianto, autonomo e centralizzato, è diversa la documentazione da predisporre ed inviare. Quali sono le differenze?**

*31. Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che possono presentarsi:*

*A) Interventi in parti comuni del condominio*

- *Se l'impianto termico è centralizzato è necessario predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;*
- *Se gli impianti sono autonomi è necessario predisporre tanti allegati "A" ed "E" per quanti sono gli appartamenti.*

*B) Intervento su un singolo appartamento:*

- *Se l'impianto termico è centralizzato, si consiglia di predisporre un allegato "A" adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;*
- *Se l'impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati "A" ed "E" il singolo appartamento.*

**32. Quale è la differenza tra attestato di certificazione energetica e attestato di qualificazione energetica. Quale dei due deve essere compilato al fine di ottenere gli incentivi del 55%?**

*32. Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007.*

*L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida, la validità è di 10 anni. Inoltre, il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.*

**33. Come deve avvenire il pagamento delle spese?**

*33. Il legislatore ha previsto che il pagamento avvenga **tramite bonifico bancario o postale unicamente per i soggetti non imprenditori**, cioè per le persone fisiche, enti e soggetti di cui all'articolo 5 TUIR non titolari di reddito d'impresa. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:*

- *la causale del versamento,*
- *il codice fiscale del beneficiario della detrazione,*
- *il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).*

***Per gli altri soggetti titolari di reddito d'impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento:** di conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, etc.*

**34. In caso di acquisto senza posa in opera di una caldaia, qual'è l'aliquota iva applicabile? Viene meno la possibilità di beneficiare della detrazione del 55%?**

*34. In caso di acquisto di una caldaia senza posa in opera, l'aliquota iva è del 20% perché non rientra tra i beni ad aliquota Iva agevolata di cui alla tabella A parte II e III allegate al D.P.R. n. 633/1972. Tale operazione, pur se non conveniente per l'acquirente, non comporta il venir meno della possibilità di beneficiare della detrazione del 55%, a patto che il soggetto adempia a tutti gli obblighi previsti dalla norma (modalità e termini di pagamento e di comunicazione all'Enea ecc).*

**35. In caso di acquisto e posa in opera di una caldaia qual'è l'aliquota iva applicabile?**

*35. Come ha chiarito la C.M. n. 36/E del 31 maggio 2007, la caldaia costituisce un bene significativo nell'ambito delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Per tale beni, l'aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite si ottiene sottraendo dall'importo complessivo della prestazione costituito dall'intero importo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.*

*Ad esempio: Installazione di una nuova caldaia avvenuta nel 2009*

*Costo della caldaia € 1300*

*Costo manodopera € 500*

*Totale: € 1800*

*L'aliquota iva applicabile alla caldaia sarà del 10% fino a concorrenza del costo della manodopera (€ 500), sulla parte restante (€ 800) si applica l'iva al 20%.*

*Il costo della manodopera, sconta l'iva al 10% ma deve essere indicato separatamente in fattura poiché tale costo è stato sostenuto nel 2009. A partire dal 2008, per effetto dei commi 17 e 19 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2008 e come specificato dalla circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, per poter beneficiare dell'aliquota agevolata non è più richiesta in fattura l'indicazione separata della manodopera.*

**36. In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio quali ad esempio recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, qual' è l'aliquota iva applicabile all'acquisto di una caldaia?**

*36. Come ha chiarito la C.M. n. 36/E del 31 maggio 2007, l'acquisto di una caldaia effettuato nell'ambito di una operazione più ampia, come può essere una ristrutturazione edilizia sconta l'iva agevolata del 10% senza le limitazioni applicabili nel caso in cui lo stesso bene (considerato significativo) venisse acquistato in altre circostanze (es. semplice sostituzione della caldaia). In particolare si sottolinea che ai sensi della tabella A parte III , n. 127 terdecies allegata al D.P.R. n. 633/1972, in operazioni di ristrutturazione edilizia, si applica l'iva al 10% anche nel caso in cui il soggetto acquisti autonomamente una caldaia.*

**37. Il costo della manodopera per l'installazione della caldaia sostenuto nel 2009 può fruire dell'aliquota del 10%?**

*37. Il costo della manodopera può beneficiare dell'aliquota Iva del 10% senza che lo stesso venga indicato separatamente in fattura. Tale requisito, entrato in vigore dal 4 luglio 2006 con il decreto legge Visco-Bersani, a partire dal 2008 non è più richiesto come si desume dal combinato disposto dei commi 17 e 19 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2008 e dalla circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008.*

**38. Qual è l'aliquota Iva applicabile all'acquisto dei pannelli solari?**

*38. Ai sensi della Tabella A, parte III , n. 127-quinquies allegata al D.P.R. n. 633/1972, e come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 2/E/1999/160739 del 21 gennaio 2000, l'aliquota applicabile è pari al 10%.*

**39. Se una persona fisica paga con carta di credito, può beneficiare della detrazione del 55%**

*39. No. La legge per le persone fisiche impone che il pagamento sia fatto con bonifico.*

**40. Posso detrarre il 55% in una sola rata?**

*40. No. La legge prevede che la detrazione sia effettuata in 5 rate di pari importo per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per quelle sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 (da indicare nella dichiarazione Unico 2009 e 730/2009) la Legge finanziaria per il 2008 dispone che il contribuente possa scegliere un numero di rate di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10.*

**41. Con cosa può essere sostituita la certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 redatta da un tecnico specializzato relativa ai pannelli solari autocostruiti?**

41. L'art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, sul punto dispone che la certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 redatta da un tecnico specializzato relativa ai pannelli solari autocostruiti può essere sostituita con:

- ❑ con la sola certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme vigenti, a condizione che siano rilasciate da un laboratorio certificato;
- ❑ e la produzione dell'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto interessato.

L'Agenzia delle Entrate specifica che, stante il tenore letterale della citata disposizione, la produzione della certificazione di qualità e delle strisce assorbenti sia **condizione indispensabile** ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

In particolare **non è stato ritenuto sufficiente** il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9.

**42. Le disposizioni contenute nei commi dal 344 al 347 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 relativa alla detrazione del 55% su interventi finalizzati alla risparmio energetico sono stati prorogati per l'anno 2009?**

42. L'articolo 29, commi 6 e ss. Del Decreto legge n. 185/2008 prevede che tale agevolazione possa essere goduta suddividendo la detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

**43. Il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni può essere utilizzato anche da chi ha effettuato le spese nel 2009?**

43. L'obbligo di rateizzare la detrazione in 5 quote annuali, riguarda solo le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per quelle sostenute fino al 31.12.2008, il contribuente potrà scegliere nella dichiarazione dei redditi Unico2009 e 730/2009 (redditi 2008) un numero di quote da 3 a 10.

**44. L'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione energetica (a.q.e.) o dell'attestato di certificazione energetica (a.c.e) previsto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, vale anche a chi ha effettuato questi interventi di sostituzione della caldaia?**

44. Il comma 24, lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 244/2007, ha soppresso l'obbligo a partire dal 1° gennaio 2008, previsto dal comma 348, lett. b) dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 di far redigere, a cura del professionista abilitato, l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica limitatamente agli interventi di:

- sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata.

A decorrere dal 2009, tale semplificazione è prevista anche per la sostituzione della caldaia avente i requisiti previsti dal comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

**45. La nuova tabella dei valori energetici di cui al comma 23 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007 sostituisce quella allegata alla Legge finanziaria per il 2007 che ha introdotto tale agevolazione. Tale sostituzione ha efficacia retroattiva?**

45. Il legislatore ha espressamente previsto che i valori indicati nella nuova tabella 3 sostituiscono di fatto quelli esposti nella tabella originariamente allegata alla legge n. 296/2006 e hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2007.

**1. Chi è il beneficiario della detrazione nei casi in cui non vi è coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all'Enea e l'intestazione dei documenti di spesa (fattura/bonifici)?**

*46. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 4.4.2008, ha chiarito che nei casi in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato sulla scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che tale circostanza venga annotata in fattura.*

**47. A chi spetta la detrazione delle quote residue nei casi di trasferimento della titolarità dell'immobile?**

*47 Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2008 ha chiarito che la variazione del possesso della titolarità dell'immobile (sia a titolo oneroso sia gratuito) comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare che ha la facoltà di rideterminare il numero delle quote in cui ripartire al detrazione residua.*

**48. Nel caso di un contribuente che ha effettuato degli interventi agevolabili iniziati nel 2009, proseguiti nel 2010 e si concluderanno nel 2011, con sostenimento delle relative spese soltanto nel 2011, la comunicazione da inviare all'Agenzia dovrà essere effettuata per tutti e tre gli anni?**

*La comunicazione prevista dall'art. 29 ,comma 6 del D.L. n. 185/2008, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 chiarisce che tale adempimento deve essere effettuato da quei contribuenti che:*

- 1. effettuato lavori che proseguono oltre l'anno in cui sono iniziati;*
- 2. e che si sostengono spese in ciascuno degli anni in cui vengono effettuati i lavori.*

*Nel caso oggetto del quesito, invece il contribuente possiede solo il requisito di cui al punto 1, mentre nel 2009 e 2010 non ha sostenuto spese.*

*In assenza di interpretazioni ufficiali, si ritiene quindi che il contribuente non dovrà inviare la comunicazione negli anni per gli 2009 e 2010 perché non ha sostenuto spese, ma soprattutto non dovrà inviarla nemmeno per l'anno 2011 perché, concludendosi i lavori, invierà la comunicazione all'Enea.*